



Assifact
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 3/93

Milano, 21 gennaio 1993

OGGETTO: Attuazione direttiva CEE sulla vigilanza consolidata degli enti creditizi.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. SAMAJA
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIN
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. CAMBRIANI
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	DOTT. DE SIMONE
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Trasmettiamo il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 528, contenuto nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11.1.93, "Attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".



ETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 528.

zione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su consolidata degli enti creditizi.

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

o l'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE del Consiglio del 6 aprile 1992;

a la preliminare deliberazione del Consiglio dei i, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; visito il parere delle competenti Commissioni entari della Camera dei deputati e del Senato della olica;

i la deliberazione del Consiglio dei ministri, a nella riunione del 30 dicembre 1992;

i proposta dei Ministri per il coordinamento delle ie comunitarie e per gli affari regionali e del tesoro, erto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e a;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

i fini delle disposizioni del presente decreto, si per:

ettiva: la direttiva 92/30/CEE del Consiglio delle tà europee del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza : consolidata degli enti creditizi;

te finanziario: un'impresa, diversa da un ente io, la cui attività principale consiste nell'assunzio- artecipazioni o nell'esercizio di una o più attività ti all'art. 1, comma 2, lett. f) punti 2 - 12 del 14 dicembre 1992, n. 481;

ietà di partecipazione finanziaria: un ente finanzia- te sede in Italia o in altro stato membro della ità europea, le cui imprese controllate sono amamente o principalmente, uno o più enti creditizi o anziari, quando almeno una di esse è un ente io;

ietà di partecipazione mista: una società avente Italia o in altro stato membro della Comunità a, diversa da una società di partecipazione aria o da un ente creditizio, che controlla almeno e creditizio;

uppo creditizio e capogruppo: rispettivamente il e la società finanziaria o l'ente creditizio nati dal titolo VII del D.Lgs. 20 novembre 1990,

ti o società controllati: gli enti e le società nei cui ti sussiste il controllo ai sensi dell'art. 26 del io D.Lgs. n. 356/1990;

enti o società partecipati: gli enti e le società nei cui confronti sussiste una partecipazione, diretta o indiretta, pari almeno al 20% del capitale.

2. Il presente decreto integra quanto disposto dalla legge 17 aprile 1986, n. 114 e dal D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 2.

Vigilanza informativa

1. La capogruppo ovvero un singolo ente creditizio trasmettono alla Banca d'Italia situazioni e dati in forma consolidata, nonché ogni altra informazione utile per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, concernenti le società e gli enti di seguito indicati non ricompresi in gruppi creditizi:

a) la società di partecipazione finanziaria, avente sede legale in un altro stato della Comunità europea, che controlla la capogruppo o il singolo ente creditizio, sempreché la società di partecipazione finanziaria sia inclusa nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia, ai sensi della direttiva;

b) gli enti creditizi, gli enti finanziari e le società esercenti attività strumentali controllati dalla società di partecipazione finanziaria di cui al punto a);

c) gli enti creditizi, gli enti finanziari e le società esercenti attività strumentali partecipati dalla società di partecipazione finanziaria di cui al punto a) o dalle società ed enti di cui al punto b);

d) la società di partecipazione finanziaria avente sede legale in Italia, che controlla la capogruppo o il singolo ente creditizio, e le società da essa controllate ovvero partecipate, esercenti attività creditizie, finanziaria o strumentale;

e) le società diverse da quelle esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, controllate dalla società di partecipazione finanziaria, dalla capogruppo o dal singolo ente creditizio;

f) la società di partecipazione mista, che controlla la capogruppo o il singolo ente creditizio, e le società da essa controllate.

2. Le società e gli enti indicati nel comma 1 aventi sede legale in Italia forniscono alla capogruppo ovvero al singolo ente creditizio le situazioni, i dati e le informazioni, richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede legale in Italia, tenuti agli obblighi di informazione previsti dalla direttiva in relazione ai loro collegamenti con enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione mista comunitari, forniscono ai soggetti individuati dalle competenti autorità degli altri Stati membri, secondo le modalità da queste stabilite, le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

4. Alle società e agli enti indicati nel comma 1 si applica l'art. 1, comma 4, della legge 17 aprile 1986, n. 114.

Art. 3.

Ispezioni

1. Alle società e agli enti indicati nell'art. 2, commi 1 e 3, si applica l'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 aprile 1986, n. 114.

Art. 4.

Vigilanza regolamentare

1. La capogruppo ovvero il singolo ente creditizio assicurano, con riferimento alle società e agli enti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), e d), il rispetto su base consolidata delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di: solvibilità; adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato; controllo dei grandi fidi; limiti alle partecipazioni detenibili; adeguatezza dei procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Art. 5.

Adempimenti delle autorità creditizie

1. La Banca d'Italia impartisce istruzioni applicative del presente decreto, determinando le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nell'art. 2 e, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, per l'esercizio della vigilanza regolamentare prevista dall'art. 4. Le direttive e le istruzioni terranno conto dell'esigenza di evitare duplicazioni nei controlli.

2. Le istruzioni sulla forma e sulla portata del consolidamento dovranno limitare il complesso delle esclusioni consentite dall'art. 3, par. 3, della direttiva e includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'art. 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale, anche la detenzione del controllo sull'assemblea straordinaria delle imprese partecipate.

3. La Banca d'Italia tiene un elenco dei soggetti, non compresi in un gruppo creditizio, sottoposti alla vigilanza su base consolidata.

Art. 6.

Collaborazione tra autorità

1. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati membri della Comunità europea forme di collaborazione, nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità, in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata di gruppi operanti in più Paesi.

2. Qualora tra i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lett. e) e f), vi siano imprese di assicurazione, la Banca d'Italia e l'ISVAP collaborano strettamente fra loro al fine di agevolare l'assolvimento dei loro compiti.

Art. 7.

Tutela dell'attività di vigilanza e inosservanza delle disposizioni

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti indicati nell'art. 2, comma 1, ed espone, nelle comunicazioni fornite ai sensi dell'art. 2, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

2. Fuori dei casi indicati nel comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società indicate nel medesimo comma e ostacola le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Per l'inosservanza delle norme degli artt. 2, 3 e 4 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia si applicano gli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

93G0012